



STATUTO ASSOCIAZIONE - APS

“PROMUSIC ISOLA DI PROCIDA”

Art. 1 - Costituzione

È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata “Associazione di promozione sociale PROMUSIC ISOLA DI PROCIDA APS” con sede in **VIA GIOVANNI DA PROCIDA n 54 nel comune di PROCIDA (NA)**.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro. L'Associazione incentiverà lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale, anche quale strumento educativo e di supporto per la persona, attraverso la valorizzazione di eventi ad essa collegati e correlati, promuovendo la centralità del giusto e dell'etica nella musica in tutte le sue forme e manifestazioni, sostenendo la protezione delle diversità culturali, il recupero e la salvaguardia delle tradizioni locali, il rispetto delle arti, delle competenze e delle professionalità collegate.

L'Associazione vuole proporsi come luogo di incontro e di aggregazione di interessi musicali e culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l'ideale della formazione permanente e del lavoro di rete.

L'Associazione opererà senza discriminazioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, favorendo nel modo più completo possibile, la diffusione, produzione e distribuzione degli eventi mediante la creazione e divulgazione di iniziative e servizi anche di formazione specifica e/o rivolti a terzi, anche nei suoi risvolti positivi rivolti al disagio sociale, nei settori della cultura, del turismo, dell'arte e dello spettacolo.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017, svolgerà attività prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, come l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

In particolare l'associazione ha le seguenti finalità e scopi:

- a) Promuovere la filosofia dell'Associazione, trovare nuovi soci, sostenitori e affiliati;
- b) Promuovere, sviluppare e gestire progetti di educazione e formazione musicale e di etica nella musica, nonché delle arti e dei mestieri connessi e derivanti, attraverso ogni iniziativa atta a diffondere la conoscenza e pratica musicale in tutti i suoi aspetti e forme aggregative;
- c) Operare per la promozione e la diffusione di attività musicali, didattiche e ricreative predisponendo e organizzando mezzi e strutture per lo svolgimento, la gestione, l'attivazione di corsi di educazione e insegnamento musicale, attività ludiche e formative, nonché produrre, allestire e rappresentare concerti, spettacoli e manifestazioni artistiche varie;
- d) Favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo;
- e) Svolgere attività editoriale letteraria e musicale, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione e diffusione di periodici, riviste, giornali, o altra forma pubblicitaria per la divulgazione delle attività dell'associazione;
- f) Promuovere progetti musicali e/o di spettacolo, coinvolgendo operatori del settore e fruitori di musica e spettacolo;
- g) Stabilire rapporti e collaborazioni, in forma diretta o tramite rete, con Enti privati e pubblici, Scuole, consorzi di tutela, associazioni varie, e di produttori musicali intesi come artisti e promoters, per contribuire allo sviluppo e alla conoscenza dell'arte della musicale e dell'organizzazione di eventi;
- h) Svolgere attività o servizi che si rivelassero utili a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale. A tal proposito potranno essere stipulate convenzioni con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, agenzie di grafica e di immagine, associazioni di settore nonché service audio-luci a supporto delle attività proprie onde offrire proficue opportunità e facilitazioni per l'espletamento dell'attività artistica;
- i) Collaborare, anche attraverso forme di partenariato sia pubblico che privato, con altre associazioni e/o enti, anche di ambiti diversi, per la valorizzazione delle diverse forme di cultura e di tutela della stessa, o sotto forma di partner progettuale, per attività che abbracciano comunque gli scopi sociali;



- j) Valorizzare la campagna associativa attraverso iniziative che non siano in contrasto con lo spirito dell'associazione;

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:

- k) Creare luoghi atti a perseguire scopi sociali e tali da costituire punti d'incontro, interscambio e formazione;
- l) Promuovere iniziative culturali e musicali di ogni genere a favore degli associati; tali attività possono essere aperte anche ai non associati per favorirne l'adesione all'Associazione;
- m) Promuovere e sostenere iniziative con l'obiettivo di preservare e valorizzare l'identità storico- culturale del territorio e quella di far conoscere realtà culturali di altri paesi per agevolare la condivisione e conoscenza nonché la diffusione internazionale dei principi dell'Associazione;
- n) Svolgere corsi di formazione per la diffusione degli scopi sociali;
- o) Organizzare e/o partecipare a manifestazioni sociali, concerti, spettacoli, eventi, mostre, convegni, incontri, dibattiti, seminari, ricerche di ogni tipo per il raggiungimento degli scopi sociali, anche, eventualmente, mediante attività di marketing, merchandising e/o design, nonché di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soci e di terzi;
- p) Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private (deliberate internamente dal Consiglio Direttivo, e stipulate all'atto dal Presidente), per la promozione e l'esercizio delle sue attività nella gestione di corsi, seminari ed eventi, nonché per la fornitura di servizi e consulenze nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- q) Accettare sponsorizzazioni e/o richiedere finanziamenti, aderire a Consorzi tra Enti, Partenariati, Associazioni, mantenendo la propria autonomia decisionale ed organizzativa.
- r) Realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa pure mediante sollecitazione al pubblico per scopi istituzionali e sociali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio direttivo.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 3 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e/o lasciti testamentari;
 - c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici, nazionali ed internazionali;
 - d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
 - g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (feste, attività di raccolta fondi, ecc...)
 - h) Rendite patrimoniali;
 - i) Dai beni mobili e immobili, dai valori immobiliari e dalle contribuzioni che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e privati;
 - j) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.
3. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.
5. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.



Art.4 - Soci

Il numero degli aderenti è illimitato, sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche, associazioni di promozione sociale e/o enti del terzo settore, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto. Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati
2. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
3. L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statuarie
4. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'assemblea dei soci.
5. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
6. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.
7. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.
8. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:
 - a. mancato versamento della quota associativa per un anno.
 - b. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.
 - c. persistenti violazioni degli obblighi statuari.
9. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
10. Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate.
11. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art.6 - Doveri e diritti degli associati

1. I soci sono obbligati:
 - a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
 - c) a versare la quota associativa di cui al presente articolo.
2. I soci hanno diritto:
 - a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c) ad accedere alle cariche associative.
 - d) prendere visione dei libri sociali
3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio direttivo;
- c) Il Presidente
- d) l'organo di controllo contabile

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Art.8 - L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, e può essere ordinaria e straordinaria.
2. Ogni associato dispone di un solo voto, e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta.
3. L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:
 - a. nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;



- b. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c. approva il bilancio;
 - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
 - f. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - i. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
 - j. delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.
4. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo ne ravvisino l'opportunità.
 5. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.
 6. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, o da altro membro del Consiglio direttivo.
 7. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in sede associativa, e da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, a mezzo e-mail, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione.
 8. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
 9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
 10. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
 11. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 - Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è formato da 5 membri, nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi i membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.
2. Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente.
3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
4. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.
5. Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli interventi.
6. In particolare il Consiglio direttivo delibera:
 - a) le proposte di modifica dello statuto;
 - b) i programmi delle attività;
 - c) l'ammissione di nuovi soci;
 - d) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
 - e) il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione
 - f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
 - g) tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
 - h) la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa
 - i) tutte le questioni che siano riservate alle competenze di altri organi.

Art.10 - Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
2. La carica cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa all'unanimità dal Consiglio Direttivo.



3. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.
4. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.
5. Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri del direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art 11 - Il Segretario

1. Il Segretario è eletto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile, ed ha le funzioni di:
 - a) Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo;
 - b) Sostituisce il Presidente ed il vicepresidente in caso di loro impedimento o assenza e, nell'espletamento di tale incarico, svolge tutte le funzioni proprie del Presidente;
 - c) È responsabile della redazione dei verbali dell'Assemblea dei Soci.

Art. 13 – Norme Finali

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice del terzo settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.